

GARA N. 8627359**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO****PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO NUOVO DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI
DELLA RACCOLTA RIFIUTI E ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO DI PARTE
DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI CON REVISIONE DELLA LOGICA DI
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
REFLUE****CIG: 9301159737 - CPV: 45232431-2**

**AGGIUDICATO CON PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO
CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 63 D.LGS. 50/2016 E ARTT. 1 E 8 COMMA 1 D.L. 76/2020,
CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 E D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

L'anno duemilaventidue (2022), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC di originali con firma digitale apposta da ciascuna parte, stipulano il presente contratto

i signori

Avv. Marco Giunti, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto "REA Spa" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

e**Rea S.p.A**

con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
Soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00

Contatti:

T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail info@reaspa.it • PEC reaspa@pec.it
www.reaspa.it



_____ il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante/procuratore di _____ con sede in Via _____ – CAP _____ – Codice Fiscale e Partita Iva _____, che sottoscrive quale Appaltatore individuale / Consorzio stabile / mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento temporaneo di imprese costituita/o tra _____ come da atto costitutivo a rogito del Notaio _____ rep. _____, ovvero ancora nel caso di consorzio ordinario _____ e che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, elegge domicilio in Via _____ – _____, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “Appaltatore”.

I poteri di legale rappresentanza, per quanto concerne l'appaltatore, sono accertati e risultano da _____ che resta allegato al presente contratto in originale / copia autentica.

La Committente e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti “le parti”.

*

PREMESSO CHE

a) con Determina a contrarre **PROT.N.2094/22/U del 22/04/2022** REA SPA ha deliberato di procedere, mediante procedura negoziata telematica di affidamento ex art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento del contratto di appalto di:

Fornitura e posa in opera di un impianto nuovo di trattamento delle acque reflue di lavaggio degli automezzi della raccolta rifiuti e attività di smantellamento di parte delle apparecchiature esistenti con revisione della logica di funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo;

b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla Committente, redatti dal personale interno;

c) il corrispettivo a base di gara era pari a:

- € 175.000,00 oltre iva di cui € 8.750,00 per oneri per la sicurezza

d) l'Appaltatore indicato ha presentato l'offerta tecnica con la quale ha conseguito il punteggio utile per l'aggiudicazione, che resta parte integrante del presente contratto, anche se non allegata, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione e dell'esatto adempimento;

e) l'Appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, con indicazione dei tempi di consegna in numero di giorni (per "tempo di consegna" si intendono i giorni che intercorrono tra l'avvio dell'esecuzione e la messa in servizio del nuovo impianto, quindi compreso fornitura, posa in opera, collaudo funzionale e formazione agli addetti della Stazione Appaltante) e ribasso percentuale sul prezzo unitario, che resta parte integrante del presente contratto, anche se non allegata, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;

f) nella seduta di gara del _____, è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione a favore dell'Appaltatore, il quale è risultato aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle in gara, con:

- il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del _____ % e quindi il prezzo complessivo offerto pari ad Euro _____ (diconsi Euro _____)
- indicazione di _____ giorni offerti per la consegna
- l'offerta tecnica ed i relativi contenuti sono parte integrante del presente contratto, formando obbligazioni essenziali per l'appaltatore;

g) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;

h) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;

i) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;

h) non vi sono impedimenti alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

PARTI DEL CONTRATTO

ART. 1 - COMMITTENTE E APPALTATORE.

La Committente è REA Rosignano Energia Ambiente Spa con sede in Rosignano Solvay Località Le Morelline due. L'Appaltatore è _____.

ART. 2 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

La Committente, ai fini della direzione e del controllo in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona di S. CECCHETTI (e del RUP).

Il DEC opererà in conformità alle previsioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la regolare e conforme esecuzione del contratto, quale ausiliario del RUP e incaricato della Committente.

ART. 3 - REQUISITI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione del contratto. Ove detti requisiti vengano meno, si applicheranno le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA ESECUZIONE.

L' Appaltatore dichiara di eleggere domicilio in _____, con i seguenti recapiti: tel. _____ fax _____ PEC _____; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che avverranno prevalentemente comunque a mezzo PEC. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, restandone altrimenti ogni conseguenza a suo carico.

L' Appaltatore nomina suo responsabile tecnico, affinché esegua tutte le attività di sua competenza nei rapporti con la Committente e lo rappresenti a tutti i fini di legge, conferendogli a tal fine delega e procura, il signor. _____ e ne indica i seguenti recapiti _____

OBBLIGHI GENERALI

ART. 5 - CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Formano parte integrante del contratto i contenuti dei seguenti documenti:

- la lettera di invito e il pedissequo disciplinare di gara, nonché tutti gli atti che costituivano la *lex specialis* di gara;

- il Capitolato tecnico prestazionale allegato (Allegato 2)
- il DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
- l'offerta tecnica e l'offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall' Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione, unitamente a tutti gli allegati grafici/descrittivi/tecnici
- la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore.

ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE.

Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dalle norme di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed a quelle ad esso collegate, oltre che dai principi e norme di cui al Codice civile per quanto richiamati o comunque compatibili.

L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili tra le quali anche e specialmente: le previsioni specifiche di settore, di cui al DPR n.481 del 19/12/2001 e al D.lgs. n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 7 - TIPO E INTESTAZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto è un appalto, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto nuovo di trattamento delle acque reflue di lavaggio degli automezzi della raccolta rifiuti e attività di smantellamento di parte delle apparecchiature esistenti con revisione della logica di funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue, come integrato con l'offerta tecnica dell'Appaltatore, alle condizioni di cui al presente contratto, come integrato con l'offerta economica dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, tecnici, amministrativi, a base di gara ed ogni altro che venga a formarne parte integrante, secondo la *lex specialis* di gara e le norme di legge vigenti. Il tutto in conformità alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La consistenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni da eseguire è indicata

nell'allegato CTP e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base di gara e che fanno parte integrante del contratto.

Le specifiche tecniche del bene da fornire sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, che viene integrato (così come il presente contratto) con i contenuti degli ulteriori documenti posti a base di gara e dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore ai fini dell'aggiudicazione.

La committente potrà acquistarlo anche ricorrendo a forme di finanziamento e/o leasing, dovendo l'appaltatore consentirvi e collaborare ai fini del perfezionamento del contratto, sia esso immediatamente intestato alla committente, o temporaneamente intestato ad altro intermediario finanziario, eventualmente da essa indicato. A tal proposito l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o iscriverne riserve e ove proposte saranno automaticamente respinte. Non potrà neppure pretendere alcuna modifica conseguente, alle condizioni di esecuzione del contratto, alle proprie obbligazioni ed al corrispettivo contrattuale.

ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, l'esecuzione è assoggettata alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

ART. 9 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è obbligato alla osservanza:

- a) di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni appaltate e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'esecuzione

anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di aver esaminato la documentazione tecnica e di poter garantire la piena conformità dei beni da fornire rispetto alle prescrizioni a base di gara, così come integrate dalla sua offerta tecnica ed economica;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente articolo, nel successivo articolo sugli oneri e obblighi dell'Appaltatore, nel presente contratto.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

ART. 11 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.

È onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali e vi diano esatto adempimento, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 81/2008.

ART. 12 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) L'onere di valersi di maestranze specializzate
- 2) L'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura
- 3) Il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia
- 4) Il rispetto delle norme in materia di immigrazione
- 5) La comunicazione a richiesta della committente di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

La Committente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle altre Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.

Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Appaltatore

In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore inadempiente dimostri alla Committente di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti

Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni. Eventuali riserve saranno automaticamente respinte.

Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

OBBLIGHI SPECIFICI

ART. 13 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni consistenti in:

- a) fornitura dei beni nei termini contrattuali e con le caratteristiche di cui al CTP, fermi i contenuti dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore ai fini dell'aggiudicazione (Prestazione principale);
- b) attività di smantellamento e invio a trattamento di parte delle apparecchiature esistenti (Prestazione principale);
- c) consegna e posa in opera del bene presso la sede della stazione appaltante in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay (LI) con revisione della logica di funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue (Prestazione principale);
- d) servizi di garanzia del bene fornito, come dedotto nei seguenti artt. 17 e 18 (Prestazione principale);
- e) servizi di formazione, come dedotti nel seguente art. 14 - (Prestazione secondaria)
- f) consegna dei seguenti documenti: Manuali d'uso e manutenzione, Certificazione di conformità degli impianti e tutto quanto necessario a rendere il bene conforme alle normative di settore - (Prestazione secondaria)

Le PRESTAZIONI ACCESSORIE sono tutte le prestazioni e attività comunque presupposte

connesse e/o necessarie per l'esecuzione esatta, nei termini e a regola d'arte.

Tutte le prestazioni devono essere rese a regola d'arte e l'Appaltatore è obbligato all'esatto adempimento, quindi anche all'esecuzione di ogni ulteriore eventuale attività, ancorché non espressamente indicata, che sia presupposta o connessa o comunque a qualsivoglia titolo necessaria per l'esatto compimento delle prestazioni dovute, senza che ne derivi per esso alcun incremento nel corrispettivo contrattuale ad alcun titolo.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'esecuzione non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle forniture, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

ART. 14 - SERVIZI ACCESSORI DI FORMAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a prestare, a favore del personale di REA Spa, i seguenti servizi di formazione:

- a) corso esaustivo per gli operatori preposti all'utilizzo del bene fornito, con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione;
- b) corso esaustivo per gli operatori manutentori, con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione

Detti servizi dovranno essere espletati in modo da garantire che il personale sia, all'esito, qualificato per poter operare in autonomia sull'impianto, anche durante il periodo di garanzia, senza comprometterne la validità.

ART. 15 – OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER EFFETTO DELL'OFFERTA TECNICA.

L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, ha presentato l'offerta tecnica che ne forma parte integrante ed i cui contenuti formano obbligazioni essenziali per l'appaltatore.

Il relativo eventuale inadempimento sarà considerato grave inadempimento, presunto gravemente colposo o doloso, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.

ART. 16 - TERMINE DI ESECUZIONE.

La consegna (compreso fornitura, posa in opera, collaudo funzionale e formazione agli addetti della Stazione Appaltante) dovrà avvenire presso la Committente, nei modi previsti dal presente contratto

e dal CTP entro _____ giorni dalla sottoscrizione del contratto, risultanti da offerta economica. In ogni caso, previa intesa con la committente (per il tramite del DEC e con autorizzazione del RUP). La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell'esecuzione, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo.

Art. 17 - GARANZIA SUI BENI FORNITI.

I beni forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 codice civile, rubricato "Garanzia per i vizi della cosa venduta") e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 codice civile, rubricato "Mancanza di qualità"), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 codice civile, rubricato "Garanzia di buon funzionamento"), per la durata di cui al successivo art. 18 "Garanzia dell'impianto.

La garanzia contrattuale copre anche i costi (che non saranno mai addebitati alla committente) per qualunque intervento su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso. Durante il periodo di garanzia l'assistenza sarà prestata dall'appaltatore gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, con tutto il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento della fornitura nonché, ove occorra, con fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intera fornitura.

ART. 18 - GARANZIA DELL'IMPIANTO

L'Appaltatore fornisce alla Committente la garanzia dell'impianto per la durata di _____ mesi (minimo 12 mesi) in conformità a quanto dedotto nell'offerta tecnica dell'appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione del contratto.

ART. 19- ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL' APPALTATORE.

L'esecuzione è sottoposta a verifica ed accettazione da parte della Committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l'adempimento dell'Appaltatore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.

In nessun caso saranno accettati beni che presentino qualsiasi difformità, anche parziale, rispetto alle prescrizioni di cui all'allegato CTP a meno che non siano giudicati equivalenti secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

ART. 20- PENALI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del carattere essenziale delle previsioni contrattuali relative alle caratteristiche del bene da fornire e ai tempi previsti per la consegna. Ove violate, incorrerà in grave inadempimento. In ragione del grave inadempimento dell'Appaltatore, la committente potrà:

- applicare penali;
- ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione delle utilità conseguite ovvero al prodursi di danni;
- risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;
- affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'Appaltatore e darvi corso;
- pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'Appaltatore con quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.

Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà calcolato sul corrispettivo dovuto per la prestazione.

Le corrispondenti riduzioni del corrispettivo dovuto si applicano immediatamente al pagamento successivo al momento in cui il ritardo si verifica ed è constatato.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'Art.113 bis del D.lgs. 50/2016 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, nel senso che, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all'acquisizione dell'impianto in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La consegna del bene difforme o per qualunque legittima ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

La consegna del bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

Nelle ipotesi di ritardato/inesatto/mancato adempimento, si applicheranno in danno dell'appaltatore per quanto qui non previsto anche le sanzioni e i rimedi previsti dal Codice civile, relativi agli appalti di cui agli artt. 1655 e seguenti, e relativi alla compravendita di cui agli artt. 1470 e seguenti.

Quale che sia la forma di acquisto/finanziamento e quale che sia la temporanea intestazione del contratto, la Committente potrà in ogni tempo esercitare tutte le azioni e tutti i diritti, in relazione alla fornitura e nei confronti dell'Appaltatore, imputabili all'acquirente proprietario.

ART. 21 - VARIAZIONI O VARIANTI.

Non sono ammesse varianti ad opera dell'Appaltatore. Potranno esserne disposte dalla committente nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta.

ART. 22 – SUBAPPALTO / SUBCONTRATTO E AVVALIMENTO

Si applicano le previsioni di cui agli artt. 105 e 89 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'appaltatore assume, come per legge, l'obbligo di eseguire direttamente e personalmente le attività oggetto dell'appalto (siano esse corrispondenti alle prestazioni principali o a quelle secondarie o accessorie o opzionali).

Nei limiti di legge, può farne eseguire una parte ad altro/i operatore/i secondo le regole di cui al citato Codice. In ogni caso, resta direttamente responsabile per l'esatto adempimento verso la Committente, imputandosi comunque all'appaltatore eventuali responsabilità di suoi subappaltatori o sub-contraenti (nei confronti dei quali potrà eventualmente agire in rivalsa, ma senza limitazione alcuna delle sue responsabilità dirette e piene verso la Committente, anche per il loro operato o le loro omissioni o i loro ritardi).

Nel caso in cui ricorra alla attività di altri operatori, potrà farlo:

- mediante subappalto, solo nei limiti di legge, e comunque solo avendolo dichiarato in gara come prescritto dal Disciplinare;

- mediante sub-contratti che non costituiscono subappalto, a condizione che siano effettivamente tali e leciti.

In ogni caso, che ricorra a subappalti o subcontratti, per tutte le attività di fornitura, consegna, ritiro, formazione, assistenza e manutenzione di cui al presente contratto assume i seguenti obblighi:

- deposito presso la Committente del relativo contratto (che dovrà essere conforme alle norme vigenti) prima dell'avvio dell'esecuzione;

- per i subappalti, allegazione spontanea e contestuale di tutti i documenti previsti dall'art. 105 del Codice (ivi comprese e specialmente le attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti);

- per i sub-contratti, allegazione, su richiesta della Committente, delle attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai sub-contrattanti e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti.

Si ricorda che il subappalto non autorizzato è reato. Alle stesse conseguenze si espone l'appaltatore che simuli un diverso sub-contratto per dissimulare un subappalto non ammissibile.

La committente si riserva di effettuare controlli in corso di esecuzione, volti ad accertare che:

- siano eseguiti solo i subappalti autorizzati;

- eventuali subappalti e/o sub-contratti siano eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.

In caso di esito negativo dei controlli agirà come per legge agli eventuali adempimenti obbligatori, sanzioni contrattuali e segnalazioni alle competenti Autorità.

ART. 23 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E FATTURAZIONE

La valuta applicata per la determinazione degli importi è l'Euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

L'importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto ammonta ad Euro _____ (_____) oltre IVA come per legge.

Opzione di € 35.000,00 per eventuali prestazioni aggiuntive, ripetitive e complementari per una spesa complessiva massima di € 210.000,00.

L'importo totale indicato costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all' Appaltatore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Nelle fatture, l'Appaltatore dovrà riportare:

- intestazione a REA SPA o a terzi eventualmente indicati dalla Committente in caso di pagamento a mezzo Leasing
- codice univoco per la fatturazione elettronica
- il CIG 9301159737

Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti” e conformarsi anche relativamente agli importi.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comunichiamo che il “Codice Destinataro” è: M5UXCR1.

L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di appalti pubblici, l'Appaltatore dovrà mantenere in corso di esecuzione la qualificazione per l'esecuzione delle prestazioni affidate.

ART. 24 - PAGAMENTI.

I pagamenti saranno dovuti nella misura corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute e accettate, fatta salva l'applicazione delle penali previste in caso di ritardo o altro inadempimento della prestazione.

Il corrispettivo potrà essere fatturato solo previa autorizzazione della Committente, con pagamento eventualmente a mezzo *Leasing*. Emissione della fattura al termine del mese al quale la prestazione si riferisce.

Il relativo pagamento avverrà con le seguenti tempistiche:

- entro 30 giorni data fattura fine mese per il 85% dell'importo
- dopo 120 giorni dalla consegna per collaudo in esercizio, per il restante 15%

Nel caso di subcontratto/subappalto, nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di ATI/RTI/reti, la Committente provvederà al pagamento diretto di ciascun operatore economico coinvolto nell'esecuzione, secondo le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'appaltatore e accertata da

DEC, in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e del DM MIT 49/2018.

I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alle fatture emesse in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto prestazioni non eseguite o non accettate.

ART. 25 – CARATTERI DEL CORRISPETTIVO.

I prezzi unitari, quindi il corrispettivo contrattuale, hanno carattere onnicomprensivo e remunerano l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, e ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).

Il corrispettivo contrattuale e i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione. Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta ribassabile in gara, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo, che è infatti calcolato sommando: la base d'asta ribassata della percentuale offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la sicurezza calcolati dalla Committente.

Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incompressibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'Appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale così come risultante con applicazione del ribasso offerto.

Pertanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso. Il corrispettivo aggiudicato è immodificabile, salva l'eventuale applicazione (in senso riduttivo) di eventuali sanzioni contrattuali. Relativamente alla Seconda Parte, valgono le previsioni che seguono, relativamente ad eventuali variazioni.

ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

La cessione del contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l'Appaltatore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.

ART. 27 - TRACCIABILITA'.

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato.

Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente clausola: "L'esecutore , in qualità di subappaltatore / cottimista / subcontraente della nell'ambito del contratto sottoscritto con la REA SPA, identificato con il CIG 81598129DF: assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla REA SPA".

In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA.

La cauzione definitiva è prestata dall'Appaltatore contestualmente alla stipula del presente contratto, formandone parte integrante, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo aggiudicato. È costituita in forma di garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con espressa previsione di:

- a) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- b) operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- c) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nel momento in cui verrà a spirare il termine ultimo di durata della garanzia prestata dall'appaltatore. Non sarà svincolata progressivamente.

ART. 29 - IMPOSTA DI BOLLO

A carico dell'esecutore restano tutti gli oneri e le spese per la stipula dello stesso (primariamente, il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto, nella misura di legge, da assolvere mediante pagamento del bollo virtuale di € 16,00 ogni 4 pagine, da intendersi facciate, con le modalità prescritte dall'Agenzia delle Entrate.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - RECESSO E RINUNCIA AL MANCATO GUADAGNO.

La Committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla Committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.

La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Resta salva la facoltà per la Committente, in ogni ipotesi di grave inadempimento o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge.

ART. 31 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla Committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà di conseguenza interpretata a favore della Committente.

In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto, nel caso di contrasto tra Capitolato/scheda tecnica/altro e Contratto, il primo prevale sul secondo.

Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione alla Committente.

ART. 32 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

2. Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

ART. 33– RISERVATEZZA INFORMAZIONI

1. Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
2. Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
 - Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
 - Identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti".
3. Non sono considerate riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.
4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.
7. Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove

autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

8. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.

9. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

10. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

12. Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione

L'informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all'indirizzo:

<https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>

ART. 34 - SPESE GENERALI.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'Appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con l'esecuzione, nonché tutti i relativi costi e spese generali.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come per legge.

ART. 35 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti.

ART. 36 - RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.

Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Spa ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Spa www.reaspa.it

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Spa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza di REA Spa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l'attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con REA Spa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA spa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

ART. 37 – OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MOGC231/01 DI REA SpA

L'Appaltatore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 38 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

ART. 39 – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

REA Rosignano Energia Ambiente Spa
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

L'Appaltatore
